



LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DA
N° 10. FACCIATE E' CONFORME
ALL'ORIGINALE.
Bari. 6/11/2013
LA SEGRETARIA DEL PRESIDENTE
(CESARINA FLEMMING)

Regione Puglia

CONVENZIONE

TRA

REGIONE PUGLIA

E

**LE ASSOCIAZIONI E LE FEDERAZIONI DEI
DONATORI DI SANGUE**



sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano;

- L' Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica" (Recepito con DGR n. 132/2011);
- Il Regolamento regionale 25 giugno 2012, n. 14 "Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca)";
- Visto l'Accordo Stato - Regioni "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali (Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011)"
- la deliberazione n. 1407 del 23/07/2013 con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi riportate, ha approvato lo schema della seguente convenzione,

convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

TERMINI GENERALI DELL'ACCORDO

1.1 I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue sono definiti dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219.

Alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue è garantita la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso organismi collegiali.

1.2 Le tariffe di rimborso delle attività associative devono essere uniformi su tutto il territorio regionale.

1.3 La Regione Puglia garantisce, attraverso la Struttura Regionale di Coordinamento (CRAT) e in tutte le articolazioni organizzative del sistema trasfusionale regionale la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue ai fini della definizione, aggiornamento e monitoraggio dello stato di attuazione della presente convenzione.

1.4 Possono accedere alla presente convenzione esclusivamente le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/05 e dal Decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2007, e regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266/91.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 La Regione Puglia, le Associazioni e le Federazioni di Donatori Volontari del sangue:

- a) promuovono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e



responsabile del sangue e degli emocomponenti;

- b) promuovono l'informazione dei cittadini e la formazione dei donatori;
- c) promuovono lo sviluppo del Volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- d) sostengono lo sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue;
- e) definiscono le modalità di raccordo organizzativo con il Sistema Trasfusionale;
- f) promuovono lo sviluppo della gestione informatizzata delle attività delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
- g) promuovono la tutela del donatore intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- h) promuovono il miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue;
- i) sostengono l'inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
- j) incentivano lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai Donatori di Sangue e la valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
- k) definiscono durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull'applicazione della convenzione stessa.

ARTICOLO 3

PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE

3.1 La Regione Puglia garantisce la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue agli organismi preposti alla programmazione, organizzazione e funzionamento regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso rappresentanti da esse designati.

3.2 In particolare, tali organismi provvedono a:

- a) proporre accordi tra le parti in merito all'organizzazione ed al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo 2;
- b) esprimere pareri consultivi obbligatori e/o proposte riguardanti la programmazione, l'organizzazione, la regolamentazione ed il relativo finanziamento del sistema sangue regionale e locale;
- c) monitorare l'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali.

3.3 La Regione Puglia definisce altresì le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni e delle Federazioni di Donatori di Sangue da esse designati nei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, degli emocomponenti, degli emoderivati e delle cellule staminali emopoietiche da sangue cordonale.



ARTICOLO 4

PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI

4.1 La Regione Puglia, le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, gratuita e associata del sangue e dei suoi componenti e si impegnano a mettere in atto iniziative volte all'incremento della raccolta di plasma mediante aferesi nel proprio territorio.

4.2 Tali attività vengono attuate attraverso:

- a) il reclutamento di nuovi donatori e la loro fidelizzazione;
- b) l'incentivazione di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria e di formazione;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni ed appropriato utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) il supporto alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, gratuita e associata del sangue e dei suoi componenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai Donatori di Sangue ed alla popolazione in generale.

ARTICOLO 5

ORGANIZZAZIONE DELLA CHIAMATA E DELLA RACCOLTA DI SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE

5.1 La chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori Volontari di Sangue in base alla normativa vigente.

5.2 Le strutture trasfusionali regionali comunicano i risultati delle indagini cliniche e laboratoristiche ai donatori e provvedono, altresì, a comunicare all'Associazione di appartenenza, con cadenza almeno mensile, gli elenchi dei donatori sottoposti alla donazione unitamente alle informazioni di carattere generale concernente la loro idoneità.

5.3 In occasione della donazione i presidi ospedalieri che ospitano Strutture Trasfusionali sono tenute a mettere a disposizione dei donatori adeguati spazi gratuiti per il parcheggio delle auto.

5.4 La Regione Puglia concorda con le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, attraverso, in particolare:

- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze del servizio di chiamata delle Associazioni e delle Federazioni e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;
- b) l'organizzazione dell'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;
- c) la gestione dell'archivio donatori, favorendo, in base alla normativa vigente e nel rispetto della



normativa sulla privacy, un flusso informativo bi-direzionale volto alla costruzione di una banca dati condivisa tra le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue e le Strutture Trasfusionali di riferimento.

5.5 Le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento, previa autorizzazione della Regione Puglia ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale. In tal caso sarà approvato uno schema tipo di convenzione che i rappresentanti regionali delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue sottoscriveranno con le Aziende sanitarie.

5.6 La Regione Puglia, sulla base dei criteri di accreditamento delle Unità di Raccolta previsti dalla normativa vigente fissa in particolare:

- a) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività;
- b) le modalità di integrazione tecnica e funzionale con il Servizio Trasfusionale territorialmente competente ed i relativi standard operativi.

ARTICOLO 6

FORMAZIONE

6.1 La Regione Puglia e le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue perseguono, nei rispettivi ambiti di competenza e nel rispetto della normativa vigente, il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

6.2 La Regione Puglia promuove il supporto, anche con eventuali risorse delle attività di cui al presente articolo.

ARTICOLO 7

TUTELA DEL DONATORE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

7.1 La Legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

7.2 A tale fine la Regione Puglia, nell'ambito dei rapporti convenzionali, definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il



monitoraggio del funzionamento degli appositi Comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante designato dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori di Sangue;

g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;

h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

ARTICOLO 8

COPERTURA ASSICURATIVA

8.1 La Regione Puglia attraverso le Aziende Sanitarie Locali stipula, entro 90 giorni dall'approvazione della presente convenzione, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, al fine di garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

8.2 Copia delle polizze assicurative dovranno essere obbligatoriamente trasmesse alla Struttura Regionale di Coordinamento e alle Associazioni e alle Federazioni firmatarie.

ARTICOLO 9

RAPPORTI ECONOMICI

9.1 Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori, in virtù della presente convenzione, le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere e gli Enti convenzionati garantiscono, previa rendicontazione e senza alcuna formalità burocratica regionale, il rimborso dei costi delle attività associative e della eventuale attività di raccolta (considerando l'eventualità di materiale fornito dal Servizio trasfusionale di riferimento), come da seguente tabella:

ATTIVITA'	rimborsi aggiornati al 01/01/2013
Rimborsi per le attività associative	
donazione di sangue	€ 19,55
donazione di plasma in aferesi	€ 23,78
donazione di piastrine in	€ 28,04



aferesi e multicomponent	
Rimborsi per attività di raccolta con materiale fornito dal Servizio trasfusionale	
raccolta sangue	€ 37,81
raccolta plasma in aferesi	€ 44,31
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	€ 44,31
multicomponent	€ 44,31
Rimborsi per attività associative più raccolta con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale	rimborsi aggiornati
sangue	€ 57,35
plasma in aferesi	€ 68,09
piastrine in aferesi (citoaferesi)	€ 72,32
multicomponent	€ 72,32

9.2 Le attività svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori non si considerano prestazioni di servizio ai fini della imposta sul valore aggiunto. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di Donatori devono essere considerati debiti privilegiati e devono essere pagati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002.

9.3 Le Associazioni hanno diritto al riconoscimento degli interessi quando siano scaduti i termini di pagamento, entro i limiti stabiliti dal suddetto Decreto. Resta fermo che eventuale riconoscimento di tali interessi è a carico delle Aziende Sanitarie Locali senza oneri aggiuntivi per la Regione Puglia.

9.4 Gli oneri presunti rivenienti dal presente schema di convenzione, con validità triennale, pari ad €10.500.000,00 saranno a carico delle risorse delle Aziende Sanitarie Locali trasferite nell'ambito del F.S.R. sul cap. 741090, quali assegnazioni indistinte.

9.5 Possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti per lo sviluppo del Sistema Trasfusionale regionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. Tali accordi dovranno essere oggetto di approvazione giuntaale, previa individuazione delle risorse finanziarie.

ARTICOLO 10

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

10.1 Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dall'art. 11 della



legge del 11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 11

DURATA DELLA CONVENZIONE

11.1 La presente convenzione, che ha efficacia dal giorno della sottoscrizione della stessa, ha validità triennale e sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per la definizione del rinnovo.

11.2 I termini economici della presente convenzione decorrono dalla sottoscrizione della stessa.

11.3 I rimborsi delle attività associative saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

ARTICOLO 12

ESENZIONI

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n°266.

ARTICOLO 13

CONTROVERSIE LEGALI

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Bari.

ARTICOLO 14

NORMA FINALE

La Regione Puglia trasmette il presente atto convenzionale alle Aziende Sanitarie, alle Aziende ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici nonché agli IRCCS pubblici e privati del territorio regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.



Letto, confermato e sottoscritto


Bari, 18 ottobre 2013

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia
(on. dott Nicola Vendola)







Il Presidente dell'Associazione AVIS Regione Puglia
(dott. Ruggiero Fiore)




Il Presidente della Federazione FIDAS Regione Puglia,
*in nome e per conto delle Associazioni: Federazione Pugliese Donatori
Sangue — FIDAS, FIDAS Lecce, FIDAS Taranto, Associazione
Messapica Donatori Sangue — FIDAS*
(sig. Italo Gatto)



Il Presidente della Consociazione FRATRES Regione Puglia
(prof. Vincenzo Manzo)




**Il Presidente dell'Associazione Jonica Donatori Sangue
per il Bambino Microcitemico**
(sig. Nicola Scarnera)




A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Scarnera', written over a horizontal line.

Il Presidente dell'Associazione Salentina Donatori Sangue
(dott. Angelo Sodo)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo Sodo', written over a horizontal line.

Il Presidente della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue
(sig. Michele Tenace)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Tenace', written over a horizontal line.